

REPUBBLICA ITALIANA

IN. NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Napoli

IIA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Suriano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30495/2010 promossa da:

SOCIETÀ S.R.L

e

G.A.

OPPONENTI

contro

BANCA S.P.A.

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Per gli oppositori: "... reitera le istanze istruttorie tutte articolate in atti per chiederne l'ammissione. In subordine conclude riportandosi alle conclusioni di cui all'atto introduttivo delle quali chiede integrale accoglimento".

Per l'opposta: "... conclude riportandosi a tutto quanto dedotto chiesto ed eccepito con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate ed il rigetto di ogni avverso domanda eccezione e deduzione".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Giova premettere che con decreto monitorio n. 5977/2010 emesso da questo Tribunale in data 28.6.2010 è stato ingiunto alla **SOCIETÀ S.R.L.** e alla sig.ra G. A., il pagamento, in favore della ricorrente Banca S.p.A. della somma di € 202.642,10, oltre interessi e spese del procedimento.

L'importo complessivamente richiesto dalla banca era rappresentato dalla somma dei saldi debitori del conto corrente n. 400527771 (recante saldo negativo di € 101.262,30) e del conto n. 1862090 (recante saldo negativo di € 101.361,80), intestati alla **SOCIETÀ S.R.L.**, i cui rapporti bancari erano garantiti in virtù di fideiussione prestata da G.A. (peraltro amministratrice della società) fino all'ammontare complessivo di € 351.000,00.

Avverso il citato decreto ingiuntivo ha promosso tempestiva opposizione, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della **SOCIETÀ S.R.L.**, la sig.ra G.A.

I motivi posti a fondamento dell'opposizione appaiono tutti infondati per le ragioni che saranno di seguito esposte.

Anzitutto, parte opponente ha eccepito, in rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per l'inefficacia della clausola derogativa della competenza di cui all'art. 10 del contratto di conto corrente.

Detta eccezione, tuttavia, deve considerarsi come non proposta avendo gli oppositori ommesso di indicare il foro competente a conoscere la lite con riferimento ai concorrenti criteri previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c..

Nel merito, parte opponente ha contestato la riconducibilità delle vicende economiche de quibus ad attività svolte dalla **SOCIETÀ S.R.L.** o, per meglio intendersi, dalla sua amministratrice G. A. e ciò in quanto la predetto società era stata "ricondotta in capo" a M. F., figlio della G.A., come da ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, dott. Aldo Esposito, con provvedimento del 10.6.2010, prodotta solo per estratto.

Di qui, inoltre, il "disconoscimento" operato dalla parte opponente nei confronti delle sottoscrizioni apposte in calce agli assegni emessi ed addebitati sul conto corrente della **SOCIETÀ S.R.L.**, assoggettata, pertanto, alla gestione non degli organi sociali - ossia dell'amministratrice G.A. - ma del figlio M. F..

In ordine alla portata del predetto disconoscimento va detto che il medesimo si esaurisce in una mera argomentazione di carattere difensivo; infatti, la banca opposta non ha depositato a sostegno della pretesa

creditoria assegni emessi dalla **SOCIETÀ S.R.L.** essendo che il credito vantato in giudizio non fondato su titoli di credito ma sulle risultanze dei rapporti di conto corrente ampiamente documentate mediante la produzione degli estratti dei conti de quibus dal momento della loro accensione.

Questo Tribunale, con ordinanza istruttoria del 15.11.2012. ha già evidenziato la genericità delle allegazioni difensive di parte opponente, che ben avrebbe potuto esibire in giudizio integralmente l'ordinanza emessa dal GIP di questo Tribunale di cui ha dimostrato di essere in possesso, invece di produrne un limitatissimo estratto (una pagina di motivazione).

Ad ogni modo il passaggio dell'ordinanza di adozione di misure cautelare serve solo a dimostrare - peraltro con la provvisorietà propria della natura del provvedimento in questione - che la contestata attività illecita del M. veniva svolto per il tramite della **SOCIETÀ S.R.L.** , dato questo sicuramente attendibile tenuto conto dello stretto vincolo di parentela intercorrente con il legale rappresentante della società, ma che di certo non va ad inficiare le risultanze contabili esibite in giudizio dalla opposta banca con la produzione degli estratti conto del rapporto.

Tra l'altro, va osservato che la stessa società opponente, anche a fronte della specifico indicazione delle operazioni bancarie trascritte negli estratti conto non ha sollevato alcuna specifica contestazione in ordine alle medesime.

Sul punto, infatti, si rileva che la produzione in giudizio degli estratti periodici dei conto corrente da parte dell'istituto di credito costituisce una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione che, ai sensi dell'art. 1832 c.c., determina l'onere, per il correntista, della specifica contestazione e la presunzione, in mancanza, della sua approvazione.

Ciò determina l'irrelevanza delle deduzioni svolte circa la mancata trasmissione allo società correntista degli estratti conto.

Infine, il coinvolgimento di G. A. nella concreta gestione dell'attività societaria emerge anche dagli esiti degli accertamenti peritali disposti o seguito del disconoscimento operato dalla predetta opponente nei riguardi delle fideiussioni prodotte in giudizio.

Ed infatti il perito grafico nominato ausiliare d'ufficio, dott.ssa (OMISSIS), per le ragioni ampiamente illustrate nella relazione di perizia depositata in data 1.6.2012, ha riconosciuto come autografe le sottoscrizioni apparentemente a firma della G.A. poste in calce alla fideiussione del 13.7.2005 per un

importo massimo di 143.000,00 e quella apposte in calce alla lettera del 19.7.2006 per aumento del limite massimo della prestata fideiussione fino ad € 351.000,00 (per mero errore materiale nelle conclusioni della relazione il C.T.U. ha indicato come oggetto della lettera data 19.7.2006 un "aumento dell'importo fideiussorio" fino a € 190.000,00, laddove l'atto reca evidentemente il più ben alto limite in precedenza trascritto).

Per completezza va detto che il C.T.U. ha anche escluso la riconducibilità alla G.A. di altra sottoscrizione, ossia quella posta in calce alla lettera del 17.1.2006, ma tale dato risulta superato dalla circostanza che con la citata lettera del 19.7.2006 la G.A. provvede comunque ad innalzare il limite della prestata fideiussione.

In definitiva, l'opposizione o decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del provvedimento monitorio e declaratoria di efficacia esecutiva del medesimo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. anche nei confronti della G.A. in proprio (il decreto ingiuntivo era stato munito di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. solo nei confronti della **SOCIETÀ S.R.L** con ordinanza resa all'udienza del 29.3.2011).

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico delle parti soccombenti nella misura indicata in dispositivo.

R.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione spiegata dalla **SOCIETÀ S.R.L** e da G. A. nei confronti del decreto ingiuntivo n. 5977/2010 emesso da questo Tribunale in data 28.6-6.7.2010;
- b) per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo sopra indicato, dichiarando lo stesso munito di efficacia esecutivo anche nei confronti di G.A. in proprio;
- c) condanna la **SOCIETÀ S.R.L** e G. A. al pagamento, in favore della **BANCA S.p.A.**, delle spese del presente giudizio, liquidate nelle somme di € 1.600,00 per esborsi (ivi comprese le spese di C.T.U. poste provvisoriamente a carico della società opposta) e di 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre Iva e Cpa come per legge.

Napoli, 29/04/2014

Il Giudice

dott. Mario Suriano

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'ad. 35, comma 1 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 dal D.M. 48/2013.

 **Ex Parte Creditoris**
Rivista di Informazione Giuridica

 **Ex Parte Creditoris**
Rivista di Informazione Giuridica

 **Ex Parte Creditoris**
Rivista di Informazione Giuridica

 **Ex Parte Creditoris**
Rivista di Informazione Giuridica

 **Ex Parte Creditoris**
Rivista di Informazione Giuridica